

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE INDIRECTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Reverse charge
03	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014
04	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
05	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate
	LAVORO
08	PREVIDENZA
	ATTIVITÀ FINANZIARIE
09	ANTIRICICLAGGIO
10	Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Reverse charge - Operazioni inesistenti soggette a reverse charge
- Sanzioni (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 20.9.2023)

L'art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97 prevede, nel testo riformato dalla L. [197/2022](#), che, se "il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'[articolo 26](#), terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'[articolo 21](#), comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole".

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di una Videoconferenza tenutasi il 20.9.2023, ha affermato che sono irraggiungibili le sole sanzioni da indebita detrazione del 90% ([art. 6](#) co. 6 del DLgs. 471/97).

Inesistenza in reverse charge e sanzioni

Analizzando con attenzione il riportato co. 9-bis.3, sembra emergano tre situazioni distinte per il soggetto passivo che sia sospettato di aver detratto l'IVA su operazioni inesistenti in reverse charge:

- se è consapevole della frode, ci sono le sanzioni proporzionali e il recupero della detrazione, trattandosi di operazione inesistente;
- se nulla può essergli rimproverato nemmeno a titolo di colpa, non possono esserci conseguenze di nessun tipo derivando ciò dall'[art. 5](#) del DLgs. 472/97 e dai principi costituzionali (si tratterebbe, almeno nella maggioranza dei casi, di inesistenza soggettiva);
- se non è stato propriamente partecipe della frode ma, essendo più diligente, avrebbe potuto accorgersene, ci sono le sanzioni proporzionali parametriche all'imponibile senza recupero della detrazione (la fattispecie è trattata come l'inesistenza in reverse charge quando l'operazione è nel contempo non imponibile o esente o comunque non soggetta a imposta).

Quest'ultima fattispecie sembra derivare dal seguente inciso "del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole", presente nel co. 9-bis.3 prima riportato.

Sul tema non ci sono ancora pronunce della giurisprudenza.

Soggetto passivo consapevole della frode

L'[art. 6](#) co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97 richiama espressamente il solo [art. 6](#) co. 6 del DLgs. 471/97, quindi secondo l'Agenzia delle Entrate l'unica sanzione applicabile è l'indebita detrazione pari al 90% e non anche la dichiarazione infedele disciplinata dall'[art. 5](#) del DLgs. 471/97 (dal 90% al 180% dell'imposta, maggiorata della metà quando ci sono frodi, che è proprio il caso in esame).

Trattasi di interpretazione ispirata a logica garantista, secondo la quale, ove il legislatore, sempre in tema di reverse charge, ha voluto ha espressamente indicato che spetta anche la sanzione dichiarativa (è il caso dell'omesso reverse charge, di cui all'[art. 6](#) co. 9-bis terzo periodo del DLgs. 471/97).

Interpretazione non scontata, considerato che all'indebita detrazione segue automaticamente la dichiarazione infedele (salvo il raro caso in cui l'operazione inesistente non sia indicata in dichiarazione). In sede di ravvedimento, occorre quindi versare l'IVA indebitamente detratta, gli interessi legali e la sanzione del 90% ridotta (non due sanzioni, come si poteva ipotizzare in passato).

Risvolti penali

L'indicazione in dichiarazione di operazioni inesistenti in *reverse charge*, considerato che c'è il recupero della detrazione, può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'[art. 2](#) del DLgs. 74/2000 (Cass. pen. 21.6.2021 n. [23921](#)).

Ciò, sebbene sia opportuno utilizzare il condizionale, sembra permanere anche laddove si sostenga che l'unica sanzione amministrativa applicabile sia l'indebita detrazione, siccome comunque l'operazione (quindi, l'elemento passivo fittizio) viene indicata in dichiarazione.

art. 6 co. 9 bis.3 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 20.9.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2023 - "Inesistenza in reverse charge senza dichiarazione infedele" -

Cissello

Il Sole - 24 Ore del 21.9.2023, p. 24 - "Lettere d'intento, sanzioni fino al 100% dell'imposta per lo splafonamento" - Rizzardi R. - Santacroce B.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Reverse charge" - Cissello A.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Regime forfetario ex L. 190/2014 - Esonero dagli ISA - Compilazione del quadro RS del modello REDDITI PF - Comunicazioni di irregolarità \(Prov. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550\)](#)

In attuazione dell'[art. 1](#) co. 634-636 della L. 190/2014, il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. [325550](#) individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell'[art. 1](#) co. 73 della L. 190/2014, nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d'imposta 2021.

Esonero dagli ISA

I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi ([art. 1](#) co. 73 della L. 190/2014). Tali obblighi informativi si concretizzano nell'indicazione di specifici elementi relativi all'attività nei righi RS375 - RS381 del modello REDDITI PF. Si tratta dei dati relativi:

- per le imprese, a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività, costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l'acquisto di carburante per l'autotrazione;
- per i professionisti, le spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. [10](#), § 4.2.3).

In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi (ultimo periodo del citato [art. 1](#) co. 73 della L. 190/2014).

Comunicazioni di irregolarità

Per verificare l'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori, l'Agenzia delle Entrate invia comunicazioni in cui segnala anomalie rispetto ai dati in suo possesso.

I dati contenuti negli avvisi di anomalia sono:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- data e protocollo telematico del modello REDDITI 2022 PF trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Nel provvedimento è indicato che questi elementi fornirebbero al contribuente dati utili per porre rimedio, con l'istituto del ravvedimento operoso, agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate.

La comunicazione è trasmessa via PEC ai soggetti presenti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti o, in mancanza, l'invio è effettuato per posta ordinaria. Si può consultare la comunicazione anche all'interno dell'area riservata del "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive".

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione. Alla casella di PEC da cui è inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte.

I contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS gli elementi informativi obbligatori possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Il ravvedimento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Critiche espresse dalle associazioni dei commercialisti

Rispetto alle comunicazioni di anomalia, posizioni critiche sono state espresse dalle associazioni rappresentative dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (ANC, ADC e UNGDCEC) in quanto si tratterebbe di dati che non hanno rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta e che spesso riguardano informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

art. 1 co. 634 L. 23.12.2014 n. 190

art. 1 co. 73 L. 23.12.2014 n. 190

Provvedimento Agenzia Entrate 19.9.2023 n. 325550

Il Quotidiano del Commercialista del 20.9.2023 - "Dall'Agenzia avvisi ai forfetari per regolarizzare il quadro RS incompleto" - Redazione

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014)" - Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2023 - "Sindacati contro le lettere del Fisco ai forfetari" - Gallo

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Estromissione di beni e trasformazione in società semplice – Assoggettamento a IVA – Rettifica della detrazione (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.9.2023 n. 431)

Con la risposta a interpello 18.9.2023 n. [431](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per l'applicazione dell'IVA e l'eventuale rettifica della detrazione nel caso dell'estromissione di beni dell'impresa e successiva trasformazione agevolata in società semplice ([art. 1](#) co. 100 e ss. della L. 197/2022).

Nel caso esaminato, l'estromissione aveva ad oggetto alcuni fabbricati e la società istante aveva detratto integralmente l'IVA assolta sui suddetti immobili, evidenziando il credito in dichiarazione annuale (sebbene poi lo avesse perso per l'applicazione della disciplina sulle società di comodo).

Disciplina dell'estromissione

L'Amministrazione finanziaria, richiamando quanto affermato con la circ. 1.6.2016 n. [26](#), ribadisce che, in virtù dell'assenza del requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Pertanto, per l'estromissione dei beni trovano applicazione le disposizioni di cui all'[art. 2](#) co. 2 n. 5) del DPR 633/72, ossia l'assoggettamento a imposta.

Rimangono esclusi quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione d'imposta ai sensi dell'[art. 19](#) del DPR 633/72, la cui estromissione dall'attività è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

Nel caso in cui l'estromissione abbia ad oggetto beni immobili (abitativi o strumentali) trovano applicazione le regole previste dall'[art. 10](#) co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72, che prevedono il regime naturale di esenzione, rimanendo salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'imponibilità.

Estromissione di beni ammortizzabili

L'estromissione può riguardare anche beni ammortizzabili, per i quali l'IVA è stata detratta in tutto o in parte.

Come stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 16.6.2016 causa [C-229/15](#), richiamata anche dalla circ. 16.9.2016 n. [37](#), in tali casi la rilevanza ai fini IVA deriva dal presupposto dell'estromissione e "nonsi fonda sulla premessa secondo cui la detrazione completa o parziale dell'IVA, operata al momento dell'acquisto di beni oggetto di possesso in caso di cessazione dell'attività economica imponibile, sia superiore o inferiore a quella che il soggetto passivo aveva diritto di effettuare, bensì sulla realizzazione di una nuova operazione imponibile alla data della cessazione dell'attività economica".

Di conseguenza, per i beni per i quali è stata operata, in tutto o in parte, la detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa, la rilevanza ai fini IVA dell'estromissione è regolata da presupposti autonomi e diversi rispetto a quelli riferiti alla rettifica della detrazione.

I principi che regolano la detrazione impongono di adempiere all'obbligo di rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale (dieci anni per i fabbricati e cinque per gli altri beni), mentre quelli che disciplinano l'estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini dell'imposta.

Trasformazione entro il 30.9.2023

L'Agenzia delle Entrate afferma che, se la trasformazione avviene entro il 30.9.2023 (salvo proroghe), non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla società istante, poiché, nel caso di specie, è ormai decorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione.

L'estromissione, in ogni caso, darà luogo a un'operazione esente IVA salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.

art. 19 bis2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.9.2023 n. 431

Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2023 - "Estromissione senza rettifica della detrazione IVA se sonodecorsi 10 anni" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 19.9.2023, p. 38 - "Trasformazione in società semplice senza rettifica della detrazione Iva" - Abagnale - Santacroce

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Trasformazione in società semplice – Riserve pregresse - Ritenuta a titolo d'imposta (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 20.9.2023)

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita nel corso della videoconferenza 20.9.2023, è intervenuta sulla tassazione delle riserve di utili delle società di capitali che si trasformano in società semplice beneficiando delle agevolazioni fiscali di cui all'[art. 1](#) co. 100-105 della L. 197/2022.

Con riferimento alle riserve pregresse costituite precedentemente all'operazione agevolata, si chiede se per i soci persone fisiche non imprenditori la tassazione debba avvenire tramite assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta del 26% ovvero tramite imputazione per trasparenza in capo ai soci del reddito con indicazione in sede di dichiarazione.

Tassazione delle riserve pregresse

La trasformazione agevolata in società semplice prevede la tassazione delle riserve pregresse non ricostituite in bilancio.

In particolare:

- con riferimento alle riserve in sospensione d'imposta, l'assolvimento dell'imposta sostitutiva del 13% sulle stesse comporta l'irrelevanza fiscale del successivo utilizzo;
- con riferimento, invece, alle riserve di utili, esse devono essere assoggettate a tassazione in capo ai soci.

Per queste ultime, quindi, l'[art. 170](#) co. 4 lett. b) del TUIR stabilisce che la tassazione in capo ai soci avvenga nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione (c.d. "post trasformazione"). L'[art. 170](#) co. 5 del TUIR dispone, poi, che dette riserve siano assoggettate al regime fiscale proprio degli utili da partecipazione in società di capitali.

Applicazione della ritenuta del 26%

Gli operatori, in assenza di indicazioni, ipotizzavano, per i soci persone fisiche, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%, con riferimento a partecipazioni sia qualificate che non qualificate.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato, in una videoconferenza del 18.5.2006, che le società di persone non possono operare detta ritenuta, non rivestendo la qualifica di sostituti d'imposta per i dividendi: in tal caso, il socio sarebbe stato tenuto a dichiarare il provento secondo le soglie previste dalla legge.

Diversamente, lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. [44-2023/T](#) (§ D.2.1) sembra confermare l'assoggettamento alla ritenuta del 26%, nonostante i dubbi applicativi per la società semplice.

Con la risposta a Telefisco, l'Agenzia delle Entrate afferma che tali somme devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 26% ai sensi dell'[art. 27](#) co. 1 del DPR 600/73.

Per le riserve pregresse formate in capo alla società di capitali, infatti, la società semplice dovrebbe subentrare nell'assolvimento dei relativi obblighi, compresi quelli dei sostituti d'imposta.

Dal punto di vista, poi, dei termini di versamento, si afferma che la ritenuta deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d'imposta successivo alla trasformazione.

art. 1 co. 100 L. 29.12.2022 n. 197

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 20.9.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2023 - "Trasformazione in società semplice con ritenuta sulle riserve di utili pregresse" - Bernardi - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 21.9.2023, p. 25 - "La società semplice da trasformazione applica la ritenuta del 26%" -

Gaiani L. Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2023 - "Trasformazione in società semplice con dubbi sulle riserve pregresse" - Bernardi - Odetto

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella c.d. "ZES Unica" del Mezzogiorno - Novità del DL 124/2023 (c.d. "decreto Sud")

L'art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 (c.d. "decreto Sud"), pubblicato sulla G.U. 19.9.2023 n. 219, ha introdotto un nuovo credito d'imposta per investimenti nella "ZES unica" del Mezzogiorno.

Rispetto alla versione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7.9.2023, che riconosceva l'agevolazione in esame agli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2026, il nuovo credito d'imposta è limitato al solo 2024.

"ZES unica" per il Mezzogiorno

L'agevolazione è correlata all'istituzione, dall'1.1.2024, della c.d. "ZES unica" per il Mezzogiorno, prevista dall'[art. 9](#) del medesimo DL 124/2023.

Per zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

La zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata "ZES unica", comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Credito d'imposta per investimenti nella "ZES unica"

Il credito d'imposta, previsto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa (che sarà stabilito con successivo DM), è riconosciuto "per l'anno 2024" alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca edell'acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli,

della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Soggetti esclusi

L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché credito, finanziario e assicurativo);
- alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
- alle imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento [651/2014](#), relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobilistrumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dall'1.1.2024 al 15.11.2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 euro.

Modalità di accesso all'agevolazione

Le modalità di accesso sono demandate a un DM che dovrà essere emanato entro il 30.12.2023.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta, concesso nel rispetto dell'[art. 14](#) del regolamento 651/2014, è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97;
- senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all'[art. 1](#) co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro).

Rideterminazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è rideterminato:

- se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Viene inoltre disposto che, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

art. 16 DL 19.9.2023 n. 124

Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2023 - "Tax credit investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno solo per il 2024" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti nel Mezzogiorno" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2023 - "Nuovo tax credit per investimenti nella "ZES unica" del Mezzogiorno" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Variatione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento di contributi (circ. INPS 18.9.2023 n. 81)

Con la circ. 18.9.2023 n. [81](#), l'INPS è intervenuto sugli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 14.9.2023, con la quale è stato previsto un innalzamento di 25 punti base del predetto tasso di interesse, che diventa quindi pari al 4,5% a decorrere dal 20.9.2023.

Si tratta di un ulteriore incremento del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, incidendo anche sull'ammisura delle sanzioni civili di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. a) e b), secondo periodo, e co. 10 della L. 388/2000.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 10,5% annuo (6% + 4,5%) con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili ex [art. 2](#) co. 11 del DL 338/89 presentate a decorrere dal 20.9.2023.

Detto tasso di interesse non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,5% annuo (6% + 4,5%).

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

Nello specifico, la sanzione civile è pari al 10% (5,5% + 4,5%) in caso di:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ([art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa ([art. 116](#) co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori ([art. 116](#) co. 10 della L. 388/2000).

Resta ferma, in caso di evasione, ex art. 116 co. 8 lett. b) primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dal 20.9.2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%) mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

art. 2 co. 11 DL 9.10.1989 n. 338

Circolare INPS 18.9.2023 n. 81

Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2023 - "Ulteriore incremento del tasso di interesse di dilazione edifferimento contributivo" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2023 - "Aumenta di nuovo il tasso di interesse di dilazione e differimento contributivo" - Redazione

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Versamento dei contributi" - D'Amato F.

Attività finanziarie

ANTIRICICLAGGIO

Segnalazione di operazioni sospette - Invio tramite la piattaforma del CNDCEC e procedure per la P.A. (nota informativa CNDCEC 15.9.2023 n. 116 e circ. Min. Economia e Finanze 15.9.2023 n. 27/RGS)

Con la nota informativa 15.9.2023 n. [116](#), il CNDCEC ha reso noto che, in una sezione dedicata del proprio sito, è disponibile la nuova piattaforma ArSOS, utilizzabile dai commercialisti per segnalare le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (SOS). Come preannunciato dalla nota informativa 2.8.2023 n. 104, il nuovo applicativo sostituisce quello precedente, denominato AS-SOS, che era stato reso operativo dal Consiglio nazionale nel 2017 e poi sospeso nel corso del 2022.

Sempre in tema di SOS, il MEF, in allegato alla circolare 15.9.2023 n. [27/RGS](#), ha reso recentemente disponibile un'Appendice tematica contenente Linee guida per la rilevazione delle titolarità effettive e la comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di misure PNRR.

Facoltà di utilizzo del sistema del CNDCEC

Si ricorda che l'opzione di veicolare l'inoltro della SOS tramite l'organismo di autoregolamentazione di riferimento è espressamente prevista dall'[art. 37](#) del DLgs. 231/2007, come alternativa all'invio diretto all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) da parte dell'interessato. Ne deriva che la procedura adottata dal CNDCEC non modifica il modello segnaletico previsto dalla UIF e che, conseguentemente, i datie le informazioni da riportare nella segnalazione tramite il CNDCEC sono i medesimi. In particolare, il comma 2 del richiamato disposto prevede che gli organismi, ricevuta la SOS da parte dei propri iscritti, provvedano "senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante".

Procedure di utilizzo della piattaforma

Una volta inserite le informazioni richieste dal *format* (vale a dire operazione/i oggetto della prestazione, soggetti, rapporti e legami) tramite il "Compilatore SOS", l'utente dovrà salvare il *file* in chiaro (da conservare) e il *file* cifrato da inviare all'UIF utilizzando la funzione "Invia SOS" del "Portale invii". Il sistema provvederà così all'invio della segnalazione (priva del nome del segnalante) al portale INFOSAT-UIF che restituirà la ricevuta al segnalante (nell'applicazione "Portale Invii" e, nel caso in cui sia stata attivata la specifica funzione, via e-mail). In particolare, la notifica reca in allegato un documento non cifrato contenente l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla SOS dall'UIF e l'esito della sua avvenuta acquisizione o scarto (con l'indicazione, in

questo caso, delle anomalie riscontrate che dovranno essere sanate).

Integrazioni di informazioni e sostituzione della SOS

Nei casi in cui l'UIF richieda ulteriori chiarimenti su una SOS già inviata, il segnalante riceverà via PEC la richiesta che dovrà decifrare tramite l'applicazione "Integrazione" e dovrà:

- predisporre la risposta in uno dei formati consentiti dal sistema;
- inviare la risposta come allegato all'indirizzo PEC del Consiglio nazionale

(sosantiriciclaggio@pec.commercialisti.it) che provvederà al suo inoltro all'UIF.

Qualora, invece, l'UIF ritenga necessaria la sostituzione di una SOS già inviata, il segnalante riceverà via PEC la richiesta che potrà decifrare tramite l'applicazione "Integrazione" e dovrà effettuare una nuova segnalazione, tramite l'applicazione "Compilatore SOS", in cui sarà possibile importare la SOS già inviata, attribuirle un nuovo codice identificativo, denominarla come SOS sostitutiva e correggerla, in modo da generare una nuova segnalazione che prenderà il posto di quella inviata precedentemente.

Gestione dell'obbligo di SOS da parte di P.A. destinatarie di misure PNRR

Nelle richiamate Linee guida del MEF si ricorda che, al fine di dare attuazione alle previsioni dell'[art. 10](#) del DLgs. 231/2007, le Pubbliche Amministrazioni devono individuare la funzione di "gestore antiriciclaggio", la quale, in modo da massimizzare i vantaggi derivanti dall'applicazione integrata dei presidi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione e di contenere oneri/adempimenti, può essere attribuita allo stesso soggetto che svolge la funzione di "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)".

Per garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, *"la UIF considera la persona individuata quale gestore - e la connessa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line - quale interlocutore per tutte le ulteriori comunicazioni e i successivi approfondimenti"*.

Le Linee guida sono completate da un set di "profili comportamentali" a rischio che gli uffici pubblici devono considerare ai fini dell'individuazione e dell'invio delle comunicazioni all'UIF. Si tratta di indicatori di anomalie concernenti gli assetti proprietari e di controllo delle imprese, le caratteristiche dei loro esponenti, soci o titolari effettivi, nonché le modalità con cui le imprese si rapportano alla Pubblica Amministrazione.

Tali indicatori, in larga parte già conosciuti, devono essere analizzati in relazione allo specifico contesto di riferimento, in ragione del rilievo che possono assumere nelle diverse fasi di attuazione del PNRR.

art. 37 DLgs. 21.11.2007 n. 231

Nota informativa CNDCEC 15.9.2023 n. 116

Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2023 - "Attivo il nuovo sistema di trasmissione delle SOS tramite il CNDCEC" - De Rosa - De Vivo

Il Sole - 24 Ore del 16.9.2023, p. 25 - "Commercialisti, «Sos» con piattaforma nazionale" - Micardi

Il Quotidiano del Commercialista del 25.6.2022 - "Aumenta la ricchezza informativa delle segnalazioni di operazioni sospette" - De Vivo

Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2022 - "In progressiva crescita le SOS riconducibili a virtual asset" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2023 - "Nel 2022 peggiorata la qualità delle segnalazioni di operazioni sospette" - De Rosa

AGEVOLAZIONI**DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4.8.2023****AGEVOLAZIONI****AGEVOLAZIONI FISCALI - Autotrasportatori di merci per conto proprio - Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio relativo al primo trimestre 2022 - Disposizioni attuative - Presentazione delle istanze**

In attuazione dell'art. 14 co. 1 lett. a) del DL 23.9.2022 n. 144 conv. L. 17.11.2022 n. 175, come modificato dall'art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85, il presente DM stabilisce le disposizioni attuative per la concessione agli autotrasportatori di merci per conto proprio di un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio relativo al primo trimestre 2022, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta in esame le imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- esercenti le attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
- che utilizzano per l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Credito d'imposta concedibile

Il credito d'imposta spetta nella misura massima del 28% delle spese sostenute, al netto dell'IVA:

- per l'acquisto di gasolio per i suddetti veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- nel primo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa.

Il credito d'imposta in esame:

- spetta nel limite delle risorse disponibili, pari a 85 milioni di euro;
- è assegnato entro l'importo massimo di due milioni di euro, previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 9.3.2023 n. 1711 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina);
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Per ottenere il credito d'imposta occorre presentare un'apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- utilizzando la piattaforma resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (<https://www.adm.gov.it>);
- a partire dalle ore 15.00 dell'11.9.2023 e fino alle ore 23.59 del 29.9.2023.

Tramite la suddetta piattaforma occorre inserire i dati necessari alla determinazione del credito d'imposta concedibile:

- identificazione dell'impresa;
- indicazione delle fatture di acquisto di gasolio;
- somme spese dall'impresa;
- indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Concessione del credito d'imposta

In relazione alle istanze presentate, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- verifica il rispetto dei previsti requisiti;

- stabilisce l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna impresa.

L'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta, con l'indicazione del relativo importo, è trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- decorsi 10 giorni dalla suddetta trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate;
- presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- entro il 31.12.2023.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non è soggetto al:

- limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- limite generale annuale di compensazioni nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

Regime fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Verifiche e controlli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche successivamente alla concessione del credito d'imposta, provvede ad effettuare gli accertamenti e le verifiche necessarie.

In caso di emersione di gravi irregolarità o di superamento dei limiti di cumulo, il Ministero:

- revoca il credito d'imposta concesso;
- procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il Ministero provvede al recupero del credito d'imposta anche a seguito di apposite segnalazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla sua indebita fruizione.